



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI IVREA**  
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Antonia Mussa Presidente  
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice  
dott.ssa Alessia Carrera Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 24-1/2026**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI BASSO GIANLUCA** (C.F. BSSGLC86C26L219X), nato a Torino il 26 marzo 1986 residente in Oglianico (TO), Via Papa Giovanni XXIII n.9,

\*\*\*

**Letto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 10/03/2026 da Basso Gianluca, con l'assistenza dell'avv. Grazia Scarfone e l'ausilio dell'Avv. Maurizio De Renzo, Gestore della crisi nominati dall'OCC presso l'Ordine degli avvocati di Ivrea;

**esaminati** i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'avv. Maurizio De Renzo;

**ascoltato** il Giudice relatore;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto l'impresa individuale di cui era titolare è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 febbraio 2015 e non risulta attualmente svolgere attività di impresa;
- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza



impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII);

**ritenuto**, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

**considerato che**

- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto dal debitore, dalla moglie e dalle figlie minori;
- il debitore percepisce un reddito medio mensile calcolato su 12 mesi pari a € 2.000, già comprensivo dei ratei della tredicesima mensilità;
- la moglie del ricorrente, estranea al ricorso, percepisce un reddito mensile pari a € 834,85. Il nucleo familiare percepisce, inoltre, un assegno unico pari a € 470,00 per le figlie minori
- il totale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare risulta pari ad € 3.304,85 mensili;
- le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore sono state indicate in € 2.962,44, con un lieve scostamento rispetto alla spesa mediana mensile Istat per un nucleo familiare con le medesime caratteristiche dei ricorrenti;
- ciascuno dei componenti del nucleo familiare può contribuire al pagamento di tali spese in misura proporzionale al proprio reddito, sicchè la quota di spese imputabili al debitore ricorrente (pari al 60,5%) appare quantificabile in € 1.777,47;
- appare, dunque, opportuno escludere dall'attivo da ripartirsi ai creditori ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII la somma di € 1.777,47;
- in ogni caso l'eventuale mutamento delle condizioni di fatto descritte nel ricorso e verificate dall'OCC comporterà un obbligo di segnalazione al Giudice delegato, il quale dovrà modificare conseguentemente al ribasso o al rialzo la statuizione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII;

**considerato** che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;

**ritenuto** che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;



**rilevato** altresì che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII si applica alla procedura di liquidazione controllata, in quanto compatibile, l'art. 150 CCII, secondo cui *"Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*. Ne consegue che, alla data di apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o cautelari sui beni compresi nella procedura.

**ritenuto**, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di nominare come liquidatore il dott. Scagnelli Stefano Bernardo;

**ritenuto** che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

### P. Q. M.

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio **BASSO GIANLUCA** (C.F. BSSGLC86C26L219X), nato a Torino il 26 marzo 1986 residente in Oglianico (TO), Via Papa Giovanni XXIII n.9;

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

**nomina** Liquidatore il dott. Scagnelli Stefano Bernardo;

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**invita** altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 1.777,47 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

**invita** il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

**dispone** che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

**dispone** che il Liquidatore:



- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Ivrea, 30/03/2026

Il Giudice Estensore

(dott.ssa Alessia Carrera)

Il Presidente

(dott.ssa Antonia Mussa)

